

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE RADON

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RN VIA VOLTURNO 5

Numero REA: RN - 304520

Codice fiscale: 03693250403

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B all'atto N. 147.609/18.670	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione	
	È costituita con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), la	
	Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE RADON".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera della Assemblea	
	dei Soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	ART. 2 - durata	
	La Cooperativa durerà fino al 31.12.2100 e potrà essere pro-	
	rogata, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci,	
	anche prima della scadenza del termine.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 3 - scopi	
	La Cooperativa intende perseguire, ai sensi della Legge n.	
	381 dell'8 novembre 1991, articolo 1 Lettera A la gestione di	

	servizi socio-sanitari ed educativi, e lettera B, l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di at-	
	tività diverse nel campo dei servizi, finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione lavorativa e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fine di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano e aderisce alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi pe-	
	riferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha	
	la propria sede sociale.	
	ART. 4 - oggetto	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, opererà per la gestione di servizi socio-sanitari	
	ed educativi nelle seguenti attività:	
	· ricreative, educative e di sostegno scolastico;	
	· cura e sostegno psicologico alle persone in difficoltà;	

	· gestione di centri, strutture, spazi di socializzazione e/o	
	educazione culturale, del tempo libero, dello sport, dell'am-	
	biente e del turismo;	
	· servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso altre	
	strutture di accoglienza;	
	· attività di formazione, consulenza, orientamento;	
	· attività di promozione della cultura, dell'ambiente, della	
	solidarietà, studi e ricerche in ambito sociale;	
	· gestione di strutture per persone in difficoltà.	
	Ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	opererà nelle seguenti attività:	
	- servizi di affissioni, manutenzione e gestione parcheggi;	
	custodia e servizi per le biblioteche pubbliche e private;	
	- organizzazione di eventi, manifestazioni artistiche, cultu-	
	rali e di animazione;	
	- manutenzione del verde, servizi di pulizia di locali pub-	
	blici e privati, sgombero cantine e lavori di piccola manu-	
	tenzione;	
	- attività di ricerca e consulenza professionale;	
	- servizi di sorveglianza anche con presidio presso edifici	
	pubblici e privati, cantieri e manifestazioni fieristiche;	
	- gestione di esercizi pubblici;	
	- gestione dei servizi cimiteriali;	
	- lavori di edilizia, tinteggiatura e restauro;	

	- realizzazione e promozione di attività nel campo dell'arti-	
	gianato, piccoli assemblaggi, legatoria, tipografia e produ-	
	zione di oggettistica varia;	
	- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti	
	in genere, anche di tipo artigianale;	
	- servizi di recapito e trasporto, facchinaggio, gestione bi-	
	glietterie ed edicole;	
	- stampa, pubblicità, video e fotocomposizione, attività edi-	
	toriali e di distribuzione.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - numero e requisito dei soci	
	Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità	
	di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamen-	
	te ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per	
	il raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della Cooperativa, l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'Ente.	

	Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 23,	
	D.Lgs. 14.12.1947, n. 1577, se ed in quanto applicabile.	
	I soci:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	Possono essere soci della cooperativa anche i soci volontari	
	che possiedano i requisiti previsti per i soci ordinari e che	
	siano disposti a prestare la loro attività gratuitamente al	
	fine di raggiungere gli scopi sociali. I soci volontari sa-	
	ranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci volontari non verranno applicati i contrat-	
	ti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	

	ne contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-	
	li. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale	
	per la totalità dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di ta-	
	li cooperative.	
	ART. 6 - procedura d'ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta contenente:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di na-	
	scita;	
	b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né supe-	
	riore ai limiti fissati dalla legge;	
	c) la dichiarazione di rispettare e accettare il presente	
	Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la co-	

	operativa in conformità con il presente statuto e con l'ap- sito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incom- patibilità previste in detto articolo, delibera sulla domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la Cooperati- va. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura dell'organo amministrativo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi- ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia prov- veduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini- stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	

	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo ammini-	
	strativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ART. 7 - obblighi dei soci	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti;	
	b) al versamento, oltre l'importo della quota, del sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della	
	attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	

	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e fermo restan-	
	do le esigenze della Cooperativa.	
	E' permesso ai soci aderire ad altre cooperative che perse-	
	guono identici scopi sociali ed esplicano una attività con-	
	corrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese concorrenti, a meno di esplicito divieto del-	
	l'organo amministrativo.	
	<i>ART. 8 - diritti dei soci</i>	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	<i>ART. 9 - soci speciali</i>	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	

	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	80% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	

	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di participa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	

	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	ART. 10 - perdita della qualità di socio	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	ART. 11 - recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il So-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	

	ticolo 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	ART. 12 - esclusione	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà	
	deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
	ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali, in presenza di divieto da	
	parte dell'Organo amministrativo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo;	
	e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.	
	1453 e seguenti del C.C.;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati la cui gravità renda improseguibile il rappor-	
	to sociale;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordi-	
	ni pregiudizievoli;	
	i) che nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro su-	
	ordinato subisca un provvedimento di licenziamento per moti-	
	vi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei	
	Soci da farsi a cura degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure ar-	
	bitrali di cui all'articolo 30.	
	ART. 13 - Liquidazione	

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articolo 20 pun-	
	to c), e articolo 17 punto b), la cui liquidazione - even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto socia-	
	le.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545-quinquies II comma del codice ci-	
	vile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 punto	
	b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli inte-	
	ressi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che pos-	
	seggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento	
	di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso	

	della quota effettivamente versata ed eventualmente rivaluta-	
	ta, nella misura e con le modalità di cui al precedente arti-	
	colo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si	
	matura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	ART. 15 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	ART. 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilan-	
	za prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle disposizioni di attuazione e transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	

	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	ART. 17 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 18- patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote dei "soci cooperatori", ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	c) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi (ed agli eredi dei Soci defunti);	
	d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 punto b);	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	

	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera e),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite fra i soci né durante la vita né all'atto di sciogli-	
	mento della Cooperativa.	
	ART. 19 - caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	

	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI	
	ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla compilazione del bilancio, previo un	
	esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di o-	
	culata prudenza ed in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	

	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera g) dell'articolo 18.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettua-	
	te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) e g).	
	ART. 21 - L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle	
	disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo	
	quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che	
	tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva	
	Legale Indivisibile.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	ART. 23 - Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, con	
	lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata al-	

	meno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione su-	
	gli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando sia presente	
	o rappresentato tutto il capitale sociale, e tutti gli ammi-	
	nistratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in ag-	
	giunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.	
	ART. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	

	ART. 25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 26 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	ART. 27 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	ART. 28 - Amministrazione	
	La Cooperativa può essere amministrata da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due o	
	più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della Cooperativa può essere affidata anche a sog-	

	getti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. e dall'articolo 2381 c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed e-	
	sclusione dei soci.	
	Sono parimenti riservate al Consiglio di amministrazione, che	

	deve deliberare in forma collegiale, le decisioni relative	
	alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una parteci-	
	pazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	

nati.	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
l'art. 2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
la sostituzione dei mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal	
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio	
sindacale, se nominato.	
ART. 29 - Organo di controllo	
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
colo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	

	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	

	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	

	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 30 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente della Legacoop della Provincia di Rimini,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presi-	
	dente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	

	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'ar-	
	bitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 31 - Scioglimento anticipato	
	La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 32 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	quente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-	

	colo 20, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92,	
	numero 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 33 - Regolamenti	
	Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci,	
	le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normati-	
	vo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da ap-	
	posito regolamento ai sensi delle leggi in materia di coope-	
	rative di lavoro, redatto dall'organo amministrativo ed ap-	
	provato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie.	
	Il regolamento stabilisce inoltre:	
	- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in rela-	
	zione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili	
	con i soci e con il restante personale, dipendente e collabo-	
	ratore;	
	- le ragioni in presenza delle quali l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazio-	
	ni lavorative del socio, ed i relativi effetti;	
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte.	